

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Antonio Di Salvo	Componente
Avv. Paolo De Matteis	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone e della Dott.ssa Claudia Piccirilli, in qualità di Segretarie degli Organi di Giustizia, il giorno 18 giugno 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 5 maggio 2026 dal Sig. Raffaele Aveni (matr. 54943), Commissario di Riunione, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Grotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Francesco Maria Torrigio n. 21

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 17/2026 – Procedimento 57/FPI/2025, pubblicata in data 27 Aprile 2026.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 26.1.2026, la Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 57/FPI/2025, deferiva innanzi al Tribunale Federale:

- il Sig. Raffaele Aveni (matr. n. 54943), tesserato FPI, all'epoca dei fatti Commissario di Riunione e Annunciatore;
 - la A.S.D. Universo (cod. affiliazione n.2304), nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Adriana Feliciani, a titolo di responsabilità diretta;
 - il Sig. Matteo Mezzanotte (matr.n.153224), tesserato FPI quale tecnico della A.S.D. Boxing Academy Palombara;
 - il Sig. Salvatore Sarchioto (matr. n. 4074), tesserato FPI quale tecnico della A.S.D. Imperium Boxe;
 - la A.S.D. Imperium Boxe (cod. affiliazione n. 2124), nella persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva;
 - la A.S.D. Boxing Academy Palombara (cod. affiliazione 3226), nella persona del legale rappresentante pro tempore, anch'essa a titolo di responsabilità oggettiva,
- per rispondere delle violazioni contestate in relazione allo svolgimento della riunione pugilistica organizzata dalla A.S.D. Universo in Castelnuovo di Porto il 18 luglio 2025.

Secondo la prospettazione della Procura, nel corso della predetta manifestazione veniva autorizzato lo svolgimento dell'incontro tra gli atleti [omissis], tesserato per la [omissis], e [omissis], tesserato per la [omissis], nonostante, alla luce della disciplina vigente all'epoca dei fatti e, segnatamente, dell'art. 6 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e del Comunicato FPI n. 8 dell'11 febbraio 2025, tale incontro non fosse consentito. In particolare, l'atleta [omissis], appartenente alla categoria Under 15 e al primo anno di tesseramento in tale qualifica, non avrebbe potuto affrontare un atleta appartenente alla categoria Under 17, quale [omissis], anch'egli al primo anno di tesseramento nella rispettiva categoria, difettando i presupposti regolamentari previsti per consentire il relativo accoppiamento.

Con riferimento alla posizione del Sig. Raffaele Aveni, il Procuratore Federale contestava che, nella qualità di Commissario di Riunione, egli avesse autorizzato lo svolgimento del predetto incontro senza previamente verificare la sussistenza dei requisiti regolamentari prescritti per la sua disputa.

Secondo la Procura, il Commissario di Riunione, in forza delle attribuzioni conferitegli dal Regolamento dei Commissari di Riunione e dal Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, avrebbe dovuto procedere al controllo dell'idoneità e del corretto tesseramento degli atleti, accertando la non consentita composizione dell'incontro e, conseguentemente, impedirne lo svolgimento.

La Procura Federale evidenziava, inoltre, che tale condotta si poneva in contrasto non soltanto con le specifiche disposizioni regolamentari disciplinanti l'organizzazione delle manifestazioni pugilistiche, ma anche con i principi fondamentali posti dall'art. 1, comma 8, dello Statuto federale a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica degli atleti, richiamando, pertanto, la violazione degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, degli artt. 2, 3 e 6 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, degli artt. 4 e 11 del Regolamento dei Commissari di Riunione e del Comunicato FPI n. 8 dell'11 febbraio 2025. Contestualmente veniva contestata al Sig. Aveni la recidiva ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia, in relazione alla Decisione n. 20/2025 del Tribunale Federale.

Parallelamente, la Procura Federale contestava alla A.S.D. Universo, quale società organizzatrice della manifestazione, di avere proposto e inserito nel programma ufficiale un incontro non consentito dalla normativa federale; ai tecnici Matteo Mezzanotte e Salvatore Sarchioto di avere autorizzato i rispettivi atleti a partecipare all'incontro vietato; nonché alle società A.S.D. Imperium Boxe e A.S.D. Boxing Academy Palombara la responsabilità oggettiva derivante dalla condotta dei rispettivi tecnici.

Tutti i deferiti si costituivano nel giudizio di primo grado, depositando memorie difensive e chiedendo il rigetto del deferimento.

Per quanto qui rileva, il Sig. Raffaele Aveni deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, evidenziando come l'incontro oggetto di contestazione fosse stato inserito nel programma ufficiale della riunione senza che alcun rilievo fosse stato formulato dagli organi federali competenti nelle fasi antecedenti allo svolgimento della manifestazione.

La difesa rappresentava, altresì, che l'erroneo accoppiamento degli atleti sarebbe stato determinato da un'anomalia verificatasi nell'utilizzo delle piattaforme informatiche federali "My FPI" e "CONINET", le quali avrebbero consentito l'inserimento dell'incontro senza evidenziarne l'incompatibilità regolamentare.

Veniva, inoltre, sottolineato come la modifica introdotta dal Comunicato FPI n. 8 dell'11 febbraio 2025 avesse inciso significativamente sulla disciplina degli incontri tra atleti appartenenti alle categorie Under 15 e Under 17, dando luogo, nella fase immediatamente successiva alla sua entrata in vigore, ad incertezze interpretative ed applicative condivise dagli operatori del settore. Secondo la prospettazione difensiva, tali circostanze escludevano qualsiasi volontà di eludere la normativa federale e dimostravano come la violazione fosse il risultato di un errore condiviso da più soggetti coinvolti nell'organizzazione della riunione, tra i quali il Comitato Regionale competente, che aveva preventivamente approvato il programma della manifestazione, nonché i tecnici delle società interessate e la stessa società organizzatrice.

Il Tribunale Federale, con decisione n. 17/2026 riteneva fondati gli addebiti e sussistente la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti.

Con specifico riferimento alla posizione del Sig. Raffaele Aveni, il Tribunale osservava che il Commissario di Riunione riveste, nell'ambito dell'ordinamento federale, una funzione di garanzia volta ad assicurare il rigoroso rispetto della disciplina regolamentare e la tutela dell'integrità psicofisica degli atleti, sicché su di lui grava il dovere di verificare la regolarità degli incontri prima ancora di autorizzarne lo svolgimento.

Il Tribunale valorizzava, inoltre, la funzione primaria delle disposizioni violate, poste a tutela della salute e della sicurezza degli atleti, nonché il ruolo istituzionale rivestito dal Sig. Aveni, ritenendo che proprio la qualifica di Commissario di Riunione imponesse un elevato livello di diligenza nell'esercizio delle relative funzioni. Tenuto conto della gravità della violazione, della posizione di garanzia rivestita dal deferito e della contestata recidiva ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia, il Tribunale Federale irrogava nei confronti del Sig. Raffaele Aveni la sanzione della

sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni quaranta. Applicava, inoltre, nei confronti degli ulteriori deferiti, le sanzioni indicate nel dispositivo della decisione

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il solo Sig. Raffaele Aveni.

Con l'atto di gravame, il reclamante non contesta l'accertamento della responsabilità disciplinare né la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale, limitando espressamente le proprie doglianze al trattamento sanzionatorio.

In particolare, il reclamante deduce che il Tribunale Federale non avrebbe adeguatamente considerato, ai fini della commisurazione della sanzione, le ulteriori circostanze favorevoli prospettate dalla difesa, ed in particolare la buona fede dell'incolpato, il concorso, attivo od omissivo, degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, la lieve entità del danno concretamente verificatosi, il ravvedimento manifestato e le ripetute scuse formulate, elementi che, ad avviso del reclamante, avrebbero giustificato l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 65 del Regolamento di Giustizia, con conseguente ulteriore riduzione della sanzione.

Il reclamante ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 65, comma 1, nn. 4 e 5 e/o comma 2, del Regolamento di Giustizia ovvero, in ogni caso, con una significativa riduzione della sospensione irrogata.

Contestualmente al reclamo veniva proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, accolta con provvedimento presidenziale del 12 maggio 2026, con il quale veniva altresì fissata l'udienza di discussione del gravame per il giorno 18 giugno 2026.

All'udienza del 18 giugno 2026, comparivano il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giovanni Belcastro e l'Avv. Marcello Grotta per il Sig. Raffaele Aveni. Nonostante rituale convocazione non erano presenti la A.S.D. Universo, il Sig. Matteo Mezzanotte, il Sig. Salvatore Sarchioto, la A.S.D. Imperium Boxe e la A.S.D. Boxing Academy Palombara.

L'Avv. Grotta si riportava integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per l'accoglimento dello stesso e per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il Procuratore Federale concludeva, invece, per il rigetto del reclamo e per la conferma integrale della Decisione n. 17/2026, osservando come il Tribunale Federale avesse già adeguatamente valutato tutte le circostanze favorevoli prospettate dalla difesa ai fini della determinazione della sanzione.

Il Collegio, preso atto delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

In via preliminare, la Corte osserva come il presente giudizio abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale Federale.

Il reclamante, infatti, non censura l'accertamento della responsabilità disciplinare operato dal Tribunale Federale, né la qualificazione giuridica della condotta contestata, limitando il gravame esclusivamente al trattamento sanzionatorio.

Egli deduce, in particolare, che il Collegio di primo grado non avrebbe tenuto in adeguata considerazione, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 65 del Regolamento di Giustizia, gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, costituiti dalla dedotta buona fede con cui avrebbe agito, dal concorso, attivo od omissivo, degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, dalla lieve entità del danno concretamente verificatosi, dal ravvedimento manifestato nel corso del procedimento e dalle ripetute scuse formulate.

Secondo il reclamante, tali circostanze avrebbero imposto una più favorevole valutazione del trattamento sanzionatorio e, conseguentemente, una riduzione della sospensione irrogata.

Ne consegue che la responsabilità disciplinare del Sig. Aveni deve ritenersi definitivamente acquisita al presente giudizio, residuando quale unico oggetto del sindacato di questa Corte la verifica della correttezza della sanzione applicata dal Tribunale Federale.

L'unico motivo di reclamo è infondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio come la decisione impugnata abbia sviluppato un percorso motivazionale coerente e logicamente articolato, fondato sulla particolare rilevanza degli interessi tutelati dalle disposizioni violate e sulla posizione di garanzia rivestita dal reclamante quale Commissario di Riunione.

Il Tribunale Federale ha, infatti, evidenziato come le norme violate non perseguano finalità meramente organizzative o formali, ma siano poste a presidio della salute e dell'integrità psicofisica degli atleti, valori che l'ordinamento federale considera preminenti e che impongono a tutti i soggetti investiti di funzioni tecniche od organizzative un rigoroso rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Muovendo da tale premessa, il giudice di primo grado ha ritenuto che la posizione ricoperta dal Sig. Aveni imponesse un autonomo dovere di verifica della regolarità degli incontri programmati, dovere che costituisce espressione della funzione di garanzia attribuita al Commissario di Riunione e che non può ritenersi attenuato dalla concorrente attività svolta da altri soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che il Tribunale Federale ha già esercitato il proprio potere discrezionale in senso favorevole al deferito.

La Procura Federale aveva, infatti, concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per complessivi cinquanta giorni. Il Tribunale, pur ritenendo integralmente accertata la responsabilità disciplinare del reclamante, ha rideterminato la pena in quaranta giorni, individuando trenta giorni quale pena base e dieci giorni quale aumento per la recidiva, espressamente motivando tale riduzione con il comportamento corretto e collaborativo tenuto dal deferito nel corso del procedimento.

Ne consegue che non è condivisibile l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe completamente omissso ogni valutazione degli elementi favorevoli al reclamante.

Resta, pertanto, da verificare se le ulteriori circostanze richiamate nel reclamo siano idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 65, comma 1 nn.3 e 4 e/o comma 2 del Regolamento di Giustizia. La risposta deve essere negativa.

In primo luogo, la dedotta buona fede e l'asserita assenza di finalità elusive, pur rappresentando argomenti difensivi sviluppati dal reclamante, non assumono rilievo decisivo ai fini della graduazione della sanzione.

La responsabilità disciplinare accertata dal Tribunale non è stata infatti ricondotta ad una condotta intenzionalmente fraudolenta, bensì all'inosservanza di specifici obblighi funzionali gravanti sul Commissario di Riunione, il quale è tenuto, per espressa previsione regolamentare, a verificare la regolarità degli incontri e la conformità degli stessi alla normativa federale vigente prima di autorizzarne lo svolgimento (l'art. 4, comma 3, del Regolamento dei Commissari di Riunione, stabilisce espressamente a carico di quest'ultimi, alla lett. b) il compito *"di controllare il programma della riunione ed approvare eventuali modifiche"*; alla lett. j) *"di identificare e controllare la posizione federale dei pugili, dei Secondi ed assistenti"* escludendoli dalla competizione *"qualora non risultino in regola con il tesseramento o che non siano in grado di farsi identificare"*).

L'illecito disciplinare, pertanto, trova fondamento nella violazione di tali doveri di controllo e vigilanza, sicché la prospettata assenza di un intento elusivo non è elemento idoneo, di per sé solo, a ridurne il disvalore disciplinare.

Parimenti, il richiamo al concorso di altri soggetti nella vicenda non vale ad attenuare la responsabilità del reclamante.

La circostanza che anche altri tesserati o affiliati fossero destinatari di specifici obblighi regolamentari e siano stati, infatti, deferiti e sanzionati nell'ambito del medesimo procedimento,

non incide sulla posizione del Commissario di Riunione, titolare di una distinta ed autonoma posizione di garanzia.

Nell'ordinamento disciplinare sportivo la concorrente responsabilità di più soggetti non determina, di regola, una corrispondente attenuazione della responsabilità individuale di ciascuno, essendo ciascun tesserato chiamato a rispondere dell'inosservanza degli obblighi propri della funzione rivestita.

Non assume, inoltre, carattere decisivo la dedotta lieve entità del danno concretamente verificatosi.

La disciplina regolamentare violata è infatti costruita secondo una logica eminentemente preventiva, volta ad evitare che possano essere autorizzati incontri non conformi alle prescrizioni federali, proprio al fine di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute degli atleti, la cui tutela, come correttamente evidenziato dal Tribunale, costituisce un principio generale che il movimento sportivo della FPI è chiamato ad attuare e preservare con assoluto rigore nell'interesse superiore di tutti i propri tesserati.

Va ricordato, al riguardo, che il diritto alla salute è tutelato a livello costituzionale quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) ed è stato più volte richiamato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI quale principio cardine dell'ordinamento sportivo (*ex multis*, Sez. Consultiva, Parere n. 4/2021).

Il disvalore disciplinare della condotta, pertanto, non è strettamente correlato al verificarsi di un concreto evento dannoso, ma alla violazione di regole cautelari poste a presidio di un interesse primario dell'ordinamento sportivo.

Quanto, infine, al ravvedimento manifestato, alle scuse formulate e al percorso professionale del reclamante nell'ambito del Settore Ufficiali di Gara, il Collegio non dubita che si tratti di elementi positivamente apprezzabili.

Essi, tuttavia, non assumono, nel caso concreto, un rilievo tale da rendere sproporzionata la sanzione applicata.

Anzi, proprio la lunga esperienza maturata dal Sig. Aveni, le funzioni di responsabilità ricoperte e l'elevato livello di competenza richiesto dall'incarico affidatogli imponevano un grado di diligenza particolarmente qualificato nell'esercizio delle funzioni di Commissario di Riunione.

Parimenti immune da censure risulta la valorizzazione della recidiva contestata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia.

La precedente sanzione disciplinare definitivamente irrogata al reclamante costituisce, infatti, elemento che il Tribunale Federale ha legittimamente considerato nella graduazione della risposta sanzionatoria, senza che sul punto siano state formulate specifiche censure.

In definitiva, la valutazione compiuta dal Tribunale Federale non presenta profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione tali da giustificare l'intervento riformatore di questa Corte.

La sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni quaranta deve, pertanto, ritenersi congrua, proporzionata e conforme ai criteri di gradualità che governano l'esercizio del potere disciplinare, avuto riguardo alla natura degli obblighi disattesi, alla funzione di garanzia rivestita dal reclamante e alla contestata recidiva.

Il reclamo deve, conseguentemente, essere rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Raffaele Aveni avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 17/2026, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione impugnata e la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per giorni quaranta.

Dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia resti definitivamente acquisito.



Così deciso, all'unanimità, in Roma, in data 18 giugno 2026

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore
Firmato digitalmente da: Paola
Potenza
Data: 03/07/2026 10:22:43

Avv. Antonio Di Salvo

Avv. Antonio Di Salvo

Firmato digitalmente da: DI
SALVO ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 03/07/2026 10:46:57

Avv. Paolo De Matteis



Paolo De
Matteis
03.07.2026
10:56:07
GMT+02:00